



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 423 DEL 15 LUG. 2021

Oggetto: Presa atto Convenzione con l' Università della Calabria, Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, per l'espletamento del tirocinio di formazione e orientamento professionale.

Il Commissario Straordinario, Dr. Domenico Sperli, nominato con Decreto del Commissario ad ACTA Pdr n.6 del 08/01/2021, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto assistito dal Direttore del Dipartimento Area Servizi Tecnico-Amministrativi.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Gestione Sviluppo Risorse Umane e Formazione

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Direttore ad Interim dell' U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione, si propone al Commissario Straordinario l'adozione del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rosalba Teotta

Il Direttore ad Interim U.O.C.
Gestione e Sviluppo
Risorse Umane e Formazione
Dott. Giuseppe Fico

Il Responsabile U.O. Stato Giuridico
del Personale Dipendente e Formazione
Dott. Massimo Oliverio

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
Dott. Giuseppe Fico

PREMESSO

Che ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria, a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

CHE quest'Azienda, con deliberazione n.1164 del 02 settembre 2019, ha approvato le "Linee Guida per l'attivazione di tirocini curriculari, attività di volontariato e alternanza scuola lavoro all'interno delle strutture dell' ASP di Crotone";

CONSIDERATO CHE l' Università della Calabria, Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, con sede legale in Rende (CS), Via Pietro Bucci, ha avanzato istanza per la sottoscrizione della convenzione per l'espletamento del tirocinio di formazione e orientamento professionale concernente il Corso di Laurea di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione ;

RILEVATO che lo schema della medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui alle richiamate linee guida aziendali;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con la presa atto del documento in parola;

VISTA la normativa vigente in materia;

PROPONE

per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

PRENDERE ATTO della Convenzione sottoscritta con la l' Università della Calabria, Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, con sede legale in Rende (CS), Via Pietro Bucci, Corso di Laurea di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Ritenuto di dividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Responsabile della struttura proponente.

Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari

Il Direttore Sanitario
Dr. Giuseppe Panella

Il Commissario Straordinario
Dr. Domenico Spirli

UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 15 LUG. 2021 con protocollo n.

096

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (CURRICULARE)

TRA

L'Università della Calabria - Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, con sede in Rende (CS), Via Pietro Bucci, C.F. 80003950781, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): dipartimento.farmacia@pec.unical.it, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof.ssa Maria Luisa Panno, nata a Paola (CS) il 18/03/1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università della Calabria

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, con sede legale in Crotone, Via Mario Nicoletta c/o Centro Direzionale "Il Granaio", Partita Iva 00199740798, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante": indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) direzionegenerale@pec.asp.crotone.it nella persona del Dott. Sperli Domenico, nato a Caccuri (KR) il 02/10/1959, Rappresentante Legale dell'Azienda, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la Sede Legale

PREMESSO

- Che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142, ed ai sensi del decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni.
- Che l'Università della Calabria intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso aziende ed enti pubblici e privati.
- Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
- Che i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettere a) e c) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere Tirocini formativi volti a realizzare fasi di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi.
- Che il soggetto promotore ed il soggetto ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi.
- Che i Tirocini si configurano come completamento del percorso formativo, essendo finalizzati a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze acquisite nell'ambito degli studi universitari

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità

Ai sensi del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 attuativo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dell'Ateneo, d'ora in poi denominati "tirocinanti", su proposta dell'Università della Calabria

Art. 2 – Modalità

1. L'Azienda/Ente ospitante si impegna a rispettare il rapporto numero tirocinanti/numero dipendenti come indicato all'art. 1 comma 3 del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 e specificato all'art. 2 della Circolare del 15 luglio 1998 n. 92
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante accolto nell'impresa/ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del tirocinante, i dati anagrafici ed il titolo per cui svolge il tirocinio.
 - I nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale.
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/ente.
 - Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio.
 - Gli estremi identificativi delle polizze assicurative.

Art. 3 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento.
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
- Rispettare i regolamenti interni dell'azienda/ente.
- A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

L'Università della Calabria assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore, nonché garantisce copertura assicurativa contro infortuni e malattie professionali garantita dall'INAIL attraverso la speciale forma della "Gestione per conto dello Stato":

- Infortuni sul lavoro: pat. N. 1147143455 – la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali è garantita dall'INAIL attraverso la speciale forma della "gestione per conto dello Stato" (ai sensi del DPR n. 567 del 10.10.96 e DPR156 del 9.4.99, nonché del combinato disposto degli art. 127 e 190 T.U. n.1124/65 e regolamentato dal DM 10.8.1985)
- Infortuni sul lavoro: polizza n. 360930778 stipulata con GENERALI Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV) – decorrenza 30/06/2016 – 30/06/2021;
- Responsabilità civile: polizza n. 1/2009/100/65/121279688 stipulata con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. di Bologna – decorrenza 30/06/2016 – 30/06/2021.

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

L'Azienda/Ente si impegna a:

- Rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità).
- Segnalare al soggetto promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione della stessa.
- Segnalare tempestivamente all'Università della Calabria ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio.
- Compilare la scheda di valutazione.
- Rilasciare ad ogni tirocinante un'attestazione relativa al corretto svolgimento del tirocinio stesso.
- In caso di incidente del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 6 – Oneri

La realizzazione del tirocinio non comporta per L'Università e per il soggetto ospitante alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli previsti dalla normativa.

Nel caso il soggetto ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio, ovvero consentire loro l'utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, etc.), specificherà i termini della sua offerta o modalità di utilizzo del servizio nel progetto formativo.

Art. 7 – Trattamento dati

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del d. lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso decreto.

Art. 8 - Estensione della Convenzione e durata

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata di 36 mesi e potrà essere prorogata con accordo specifico, salvo il diritto per entrambe le parti di esercitare il recesso, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.

Art. 9 – Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta.

Per il soggetto promotore:

(timbro e firma)

Per il soggetto ospitante:

(timbro e firma)